## Decreto del Consiglio federale che indice la votazione popolare del 3 marzo 2002

del 1° novembre 2001

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 dicembre  $1976^1$  sui diritti politici,

decreta:

## Art. 1

La votazione popolare su:

- l'iniziativa popolare del 6 marzo 2000<sup>2</sup> «per l'adesione della Svizzera all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)» e
- l'iniziativa popolare del 5 novembre 1999<sup>3</sup> «per una durata ridotta del lavoro»

avrà luogo il 3 marzo 2002 e i giorni precedenti, in conformità alle disposizioni legali.

## Art. 2

La Cancelleria federale è incaricata di adottare, conformemente alle prescrizioni legali, i provvedimenti necessari per lo svolgimento della votazione.

## Art. 3

Il presente decreto è comunicato ai Cantoni e pubblicato nel Foglio federale.

1° novembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 161.1

2001-2404 5369

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> FF **2001** 1035 5157

<sup>3</sup> FF **2000** 3562, **2001** 2562